

Confservizi Cispel Lombardia
Rozzano (Milano)

GARA IN AMBITO COMUNITARIO PER LA FORNITURA DI FARMACI,
PARAFARMACI E ATTIVITÀ CONNESSE PER IL BIENNIO 2020-2021
ALLE AZIENDE ASSOCIATE A CONFSERVIZI CISEL LOMBARDIA

DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO

Confservizi Cispel Lombardia
 Rozzano (Milano)
 Gara farmaci 2020 – 2021

**Disciplinare di gara per l'appalto
 di fornitura e consegna di farmaci e parafarmaci 2020-2021**

Procedura di gara ad evidenza pubblica da svolgersi tramite procedura aperta, settori ordinari ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, dello stesso decreto, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di farmaci etici, farmaci equivalenti (generici) altri prodotti (SOP, OTC, ecc.) parafarmaci e attività connesse per il periodo 2020 e 2021 (nel seguito anche definita, per brevità "gara farmaci 2020 – 2021") a favore delle gestioni, aziende o società che si occupano dell'assistenza farmaceutica pubblica in quanto titolari di farmacie associate a Confservizi Cispel Lombardia.

SOMMARIO

Indice generale, 2		partecipazione e della documentazione di gara, 16
Parte I, OGGETTO DELLA GARA, 3	Art. 14.	Contenuto della busta A, 17
Art. 1. Oggetto dell'appalto e importo, 3	15.	La domanda di partecipazione, 18
2. Suddivisione dei lotti, 4	16.	Documento di gara unico europeo, 18
3. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC, 5	17.	Dichiarazioni integrative, 19
4. Durata dell'appalto, 5	18.	Documentazione a corredo, 20
Parte II, REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA, 6	19.	Contenuto della busta sub B – Offerta economica, 21
5. Soggetti ammessi alla gara, 6	20.	Criterio di aggiudicazione, 22
6. Requisiti per partecipare alla gara, 7	21.	Criteri di valutazione dell'offerta economica, 22
6.1. Requisiti di ordine generale, motivi di esclusione, 7	Parte IV	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 23
6.2. Requisiti d' idoneità professionale, 11	22.	Svolgimento delle procedure di gara, 23
6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale, 11	23.	Commissione di gara, 23
6.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria, 11	24.	Apertura della busta B – Valutazione delle offerte economiche, 23
7. Mezzi di prova, 11	25.	Verifica anomalie delle offerte, 24
8. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, 11	26.	Aggiudicazione dell'appalto, 24
9. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili, 12	Parte V	STIPULA DEL CONTRATTO, 25
10. Avvalimento, 12	27.	Stipula del contratto, 25
11. Subappalto, 13	28.	Spese relative alla pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, 26
12. Garanzia provvisoria, 13	29.	Definizione delle controversie, 27
Parte III, MODALITA' PER PARTECIPARE ALLA GARA, 16	30.	Trattamento dei dati personali, 27
13. Modalità di presentazione della domanda di	31.	Documentazione di gara, 27
	32.	Richieste di chiarimento, 27
	33.	Comunicazioni, 28
	34.	Rinvii, 28

PREMESSO CHE:

- Confservizi Cispel Lombardia (nel seguito anche «stazione celebrante») è un'associazione regionale di categoria che riunisce le gestioni, le aziende e le società che operano nel settore dell'assistenza farmaceutica in quanto titolari di farmacie (nel seguito anche «Associati» o «farmacie»);
- gli Associati hanno conferito a Confservizi Cispel Lombardia delega ad espletare in loro nome e per loro conto la procedura di gara per l'affidamento in appalto della fornitura di farmaci, parafarmaci, e altri generi vendibili in farmacia, nonché l'imballo e la relativa consegna come meglio specificati nel proseguo del presente disciplinare di gara, che non necessitano di lavori di posa in opera;
- il presente disciplinare di gara è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante e sostanziale;
- il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione in GUUE il 31/07/2019;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI in data 07/08/2019;
- Confservizi Cispel Lombardia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale gli atti di gara il 07/08/2019.
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Giuseppe Viola, domiciliato per tale ruolo presso Confservizi Cispel Lombardia.

TANTO PREMESSO

Confservizi Cispel Lombardia, – Strada 4 Palazzo Q 7, – 20089 Rozzano (MI) – c. f. e p.i. 04602330153, tel. (+39) 02 57300000, fax (+39) 02 57305426, e-mail: garafarmaci2020@confservizilombardia.it, PEC: confservizilombardia@peceasy.it, sito web: www.confservizilombardia.it, in nome e per conto degli Associati,

INDICE

la presente procedura di gara per l'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili in farmacia, nonché l'imballo e la relativa consegna presso le sedi degli Associati (sulla base dei lotti riferiti alla geolocalizzazione dei medesimi), da espletarsi mediante procedura aperta e da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo, il cui importo stimato è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

PARTE I

OGGETTO DELLA GARA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

1. L'appalto (come da tav. 1) ha ad oggetto:

Oggetto dell'appalto

(tav. 1)

Numero classi	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
1	Fornitura di farmaci etici	33680000-0	133.046.718,32
2	Fornitura di farmaci equivalenti (generici)	33680000-0	19.364.138,62
3	Fornitura di parafarmaci ed altri prodotti	33680000-0	52.115.540,72

Ogni importo sopracitato relativo alle forniture è comprensivo del servizio di trasporto franco destino, e relativi imballi, presso le farmacie degli Associati, alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara, quale oggetto della presente procedura di gara ai fini della determinazione del valore dell'appalto per l'individuazione della procedura di gara, fermo restando che non costituisce obbligo di contrarre per Confservizi Cispel Lombardia e gli Associati, così come riportato nei successivi artt. 26, cc. 2 e 27.

(Fonte: Il presente disciplinare di gara)

2. L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è calcolato in via di stima sulla base della serie storica degli acquisti compiuti dagli Associati aderenti alla procedura di gara, al netto degli sconti.
3. L'importo della fornitura è da ritenersi puramente indicativo del valore contrattuale, potendo, in base all'andamento del mercato nel settore distributivo dei prodotti oggetto di gara, subire oscillazioni, in aumento o in diminuzione dei volumi di vendita, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare diritti e compensazioni di sorta. Pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento alla ditta aggiudicataria.
4. La stazione celebrante ha proceduto alla determinazione dell'importo presunto della fornitura tenuto conto del patrimonio esperienziale dei singoli Associati aderenti alla procedura, in adesione agli strumenti programmatici degli stessi, onde consentire agli operatori economici di formulare un'offerta remunerativa.
5. I farmaci etici ed equivalenti fanno riferimento al listino informatico CODIFA. Per i prodotti parafarmaceutici e altri prodotti vendibili in farmacia si rinvia al successivo art. 18, c. 1, lett. l) di questo disciplinare.
6. Il luogo di consegna della fornitura è quella indicata nel capitolato speciale [codice NUTS: ITC4];

ART. 2 - SUDDIVISIONE DEI LOTTI

1. L'appalto, come da tav. 2, è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotti dell'appalto

(tav. 2)

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Lombardia Sud – Ovest e Piemonte	79961610CE	67.955.464,00
2	Lombardia Centro - Nord	7996163274	68.233.628,66
3	Lombardia Sud – Est	7996169766	68.337.305,00

(Fonte: Il presente disciplinare di gara)

2. Ciascun concorrente può presentare offerta per un solo lotto oppure per più lotti.
3. La presente gara è stata suddivisa in tre lotti (denominati: 1, 2 e 3) corrispondenti ad altrettante funzionali aree geografiche omogenee (pari a n. 3), tenendo conto che l'interesse perseguito dagli Associati aderenti alla procedura di gara di cui trattasi è quello di ottimizzare la scontistica applicata sugli approvvigionamenti delle forniture in argomento, fruendo delle attività connesse, con l'intento di perseguire un sensibile risparmio economico.
4. La determinazione tiene conto – altresì – del fatto che l'attuale contesto economico nazionale (e regionale) riflette un trend (dal novembre 2008) di riduzione della spesa delle famiglie per i consumi in generale, alla quale non costituisce eccezione la quota di spesa destinata alla cura di sé stesso (*id est*, della persona). Conseguentemente la leva del prezzo costituisce un vantaggio competitivo per le farmacie sia in generale sia in particolare, anche ricorrendo al così detto “paniere dei prezzi calmierati”, a beneficio della propria utenza: beneficio competitivo che non potrebbe essere perseguito frazionando in ulteriori lotti l'ammontare dell'appalto di cui trattasi.
5. Va confermato che un ulteriore frazionamento rispetto ai tre lotti geolocalizzati come da presente disciplinare e capitolato, non risulterebbe coerente con il perseguimento dei principi di sana gestione (cfr. l' art. 1, comma 553, l. 147/2013, l' art. 19, comma 5, d.lgs. 175/2016; l'art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. 50/2016) e quindi con il perseguimento del già citato equilibrio economico-finanziario, garantendo nel contempo elevati *standard* organizzativi e funzionali, in una logica territoriale regionale lombarda integrata, tenendo altresì conto che trattasi di forniture continuative ad oggetto determinato ad elevato contenuto valoriale, quali fattori tra di loro interagenti e coordinati.
6. Va considerato – ancora – che eventuali minori volumi per i singoli appalti (*id est*, per gli appalti ulteriormente frazionati) non consentirebbero di conseguire i vantaggi competitivi coerenti con l'interesse perseguito dagli Associati di Confservizi Cispel Lombardia aderenti alla presente procedura di gara, non trattandosi di disporre solo del maggior sconto commerciale ma anche di fruire della platea delle attività connesse a significativo valore aggiunto, oggetto di gara.
7. Da ciò discende che la concreta convenienza economica va individuata (*in primis*), nella riduzione del costo del venduto (aumentando la percentuale di sconto delle forniture previa gara collegiale) e, quindi, nel conseguente incremento del margine di contribuzione lordo (MCL), quale margine capace di incidere sulla possibilità di fidelizzazione della clientela attraverso (ove possibile) la leva del prezzo, mantenendo *standard* di redditività fisiologici e tali da consentire la ricerca di un ragionevole equilibrio economico-finanziario.
8. In relazione alla concreta convenienza economica, a parità di costi totali (residui) di funzionamento, va rilevato che la dualità degli obiettivi quali il livello di fidelizzazione della domanda in presenza di un ragionevole equilibrio economico-finanziario - come definito dal già citato art. 3, comma 1, lett. «fff», d.lgs. 50/2016 (di seguito anche “il codice dei contratti pubblici”) e

degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 175/2016 - è resa possibile o meno in funzione della misura del citato MCL (il quale, nel settore di cui trattasi, considerata l'incidenza del costo del venduto, rappresenta il vero e proprio gap valoriale).

9. Nel concreto, sarà così possibile fruire di uno *standard* delle attività connesse in modo omogeneo ed integrato a livello regionale lombardo così come richiesto all'appaltatore (o agli appaltatori) in termini di logistica, frequenza delle consegne, stoccaggi, fruibilità di prodotti, quali fattori qualitativi omogenei, per tutte le farmacie al dettaglio di cui trattasi.
10. Risulta altresì rispondente agli interessi degli utenti la previsione di una procedura di gara al prezzo più basso sul farmaco generico e sul farmaco etico, prodotti che costituiscono un approvvigionamento indefettibile per il paziente.

ART. 3 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità definite da ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
2. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta un'offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tavola 3:

Contributo ANAC

(tav. 3)

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	79961610CE	500.00 €
2	7996163274	500.00 €
3	7996169766	500.00 €

(Fonte: Il presente disciplinare di gara)

3. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione celebrante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
4. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del codice dei contratti pubblici, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
5. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione celebrante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo.

ART 4- DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di n. 2 (due) anni, decorrenti dall'1/1/2020. Ai fini dell'esecuzione dell'appalto il concorrente aggiudicatario dovrà stipulare il contratto *master* con Confservizi Cispel Lombardia e i singoli contratti derivati con gli Associati.
2. La durata del contratto di appalto sottoscritto con l'Associato in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni più favorevoli per il singolo Associato.

PARTE II REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Possono partecipare alla procedura di gara:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), del presente comma, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
2. I raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari di operatori economici specificano nella domanda di partecipazione le parti della fornitura o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. La mandataria (in caso di raggruppamento) o la capofila (in caso di consorzio ordinario) deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
3. Gli operatori economici possono concorrere per più lotti anche in forma diversa (singola o associata). L'operatore economico predispone plichi separati per ciascun lotto (recante all'interno busta A, B e *sub* B) qualora concorra per più lotti in forma diversa. È comunque fatto divieto ai concorrenti di concorrere per il medesimo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di concorrere per lo stesso lotto in forma individuale qualora già concorrano in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
4. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera d) e e) del presente articolo, anche se non ancora costituiti. In tal caso, gli operatori si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, ad associarsi ai sensi di quanto previsto in materia del codice dei contratti pubblici.
5. I consorzi di cui al comma 1, lett. b) e c) del presente articolo, indicano, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi

altra forma, al medesimo lotto (della gara); in caso di violazione sono esclusi dalla gara, sia il consorzio, sia il consorziato.

ART. 6 – REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

ART. 6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, MOTIVI DI ESCLUSIONE:

- 1.** Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a)** la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a/1)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - a/2)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - a/3)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - a/4)** frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - a/5)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - a/6)** delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - a/7)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - a/8)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 - b)** Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati alla successiva lettera c) del presente articolo, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 - c)** L'esclusione di cui alle lettere a) e b), del presente articolo, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- d)** Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La presente lettera non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- e)** La stazione celebrante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
- e/1)** la stazione celebrante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice dei contratti pubblici;
 - e/2)** l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del codice dei contratti pubblici e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - e/3)** la stazione celebrante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - e/4)** l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione celebrante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- e/5)** l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione celebrante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- e/6)** l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- e/7)** la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del codice dei contratti pubblici non diversamente risolvibile;
- e/8)** una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, del codice dei contratti pubblici, non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- e/9)** l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e/10)** l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- e/11)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- e/12)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- e/13)** l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e/14)** l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- e/15)** l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- e/16)** l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo

- o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- f)** Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) e), del presente articolo.
 - g)** Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera a), del presente articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera e), del presente articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
 - h)** Se la stazione celebrante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera g), del presente articolo, sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
 - i)** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle lettere g) e h), del presente articolo, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
 - l)** Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
 - l/1)** perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-*bis*, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - l/2)** pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - l/3)** pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere l/1) e l/2), salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - l/4)** nei casi di cui alle lettere l/2) e l/3), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui alla lett. e), del presente articolo, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione celebrante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
 - m)** Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
 - n)** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione celebrante ne dà segnalazione all'Autorità.
 - o)** Non saranno affidatari di subappalti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione

previsti dal presente articolo e non potranno essere stipulati i relativi contratti.

ART. 6.2. REQUISITI D'IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. I concorrenti alla presente gara:
 - a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per la categoria idonea all'affidamento;
 - b) se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice dei contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, purché relativa a categoria idonea all'affidamento.

ART. 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici che abbiano eseguito, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura (intendendosi come tali gli esercizi sociali chiusi prima della pubblicazione del bando di gara), forniture analoghe a quelle poste ad oggetto della gara per la quale si concorre per un importo non inferiore nel complesso del triennio alla metà dell'importo del lotto o dei lotti per i quali si concorre.

ART. 6.4. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici che abbiano, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura (intendendosi come tali gli esercizi sociali chiusi prima della pubblicazione del bando di gara), un fatturato minimo annuo non inferiore, per ciascun anno dell'ultimo triennio, alla metà dell'importo del lotto o dei lotti per i quali si concorre specificati nella domanda di partecipazione.
2. La richiesta di un fatturato minimo annuo trae motivazione dalla complessità della fornitura e aspetti connessi nonché dall'amplia platea dei destinatari su un territorio di notevole superficie e densità demografica.
3. Possono partecipare alla procedura gli operatori economici che non abbiano chiuso in perdita due esercizi, anche non consecutivi, rispetto ai tre esercizi 2016, 2017, 2018.

ART. 7 - MEZZI DI PROVA

1. Ai sensi dell'allegato XVII al decreto legislativo n. 50 del 2016, la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita mediante elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con l'indicazione dei rispettivi importi (al netto dell'Iva, altre imposte, e contributi di legge) date e destinatari, pubblici o privati (cfr. di tale allegato la Parte II, lett. a), punto ii), mentre per i requisiti di capacità economica finanziaria, vale l'indicazione del fatturato di cui al precedente art. 6.3, comma 1 (cfr. di tale allegato la Parte I, lett. c).
2. I requisiti di cui agli artt. 6.2., 6.3. e 6.4. sono richiesti a pena di esclusione.

ART. 8 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all'art. 5, c. 1, lett. d), e), f) e g), del presente disciplinare di gara devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Il requisito di cui all'art. 6.2. del presente disciplinare deve essere posseduto dagli operatori che concorrono in forma associata nel loro complesso. Detto requisito deve essere posseduto in via maggioritaria dalla mandataria/capofila.
4. Il requisito di cui all'art. 6.3. del presente disciplinare deve essere posseduto dagli operatori che concorrono in forma associata nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in via maggioritaria dalla mandataria/capofila.
5. Il requisito di cui all'art. 6.4., c. 1 del presente disciplinare, può essere soddisfatto dagli operatori che concorrono in forma associata nel loro complesso. Detto requisito deve essere posseduto in via maggioritaria dall'impresa mandataria/capofila.
6. Il requisito di cui all'art. 6.4, c. 3 del presente disciplinare deve essere soddisfatto da:
 - a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

ART. 9 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) e c) del presente disciplinare di gara devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Il requisito di cui al punto 6.2. del presente disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
3. Il requisito di cui all'art. 6.3 e 6.4. del presente disciplinare devono essere posseduti:
 - a) per i consorzi di cui all'art. 5, c. 1, lett. b), del presente disciplinare di gara direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - b) per i consorzi di cui all'art. 5, c. 1, lett. c), del presente disciplinare di gara, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART 10 - AVVALIMENTO

1. L'operatore economico, di cui all'art. 5, del presente disciplinare, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti generali e di idoneità professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla propria domanda di partecipazione una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici. A tal fine, l'impresa ausiliaria compila il modello DGUE di cui all'art. 16, del presente disciplinare, con le informazioni richieste dalla parte II, III e IV ove pertinenti.
3. L'operatore economico allega, altresì, alla domanda di partecipazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento come richiesto dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione celebrante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
 - d) il PASSOE dell'ausiliaria.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12, del codice dei contratti pubblici, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione celebrante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
 5. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.
 6. È fatto divieto all'ausiliaria di avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.
 7. È fatto divieto all'ausiliaria di prestare avvalimento per più di un concorrente e non è consentito che partecipino alla gara, o al singolo lotto, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Art. 11- SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica, all'interno della domanda di partecipazione, le forniture o i servizi ovvero le parti di fornitura o di servizi che intende subappaltare e il loro ammontare.
2. L'ammontare del subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del lotto o dei lotti per il quale si concorre.
3. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
4. La stazione celebrante autorizza il subappalto a condizione che:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) non sussistano in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici;
 - c) il concorrente abbia indicato le parti di servizi o di fornitura che intende subappaltare.
5. A tal fine, l'affidatario del contratto d'appalto, venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, deposita presso Confservizi Cispel Lombardia il contratto di subappalto redatto a norma dell'art. 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e, in particolare, del relativo comma 7, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici.
6. E' fatto altresì obbligo all'affidatario del contratto di appalto di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, c. 7, stesso codice dei contratti pubblici.
7. L'affidatario del contratto d'appalto deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici.
8. Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. L'attività e le modalità di consegna dei prodotti oggetto di fornitura rientra tra le prestazioni contrattuali subappaltabili e come tale non può qualificarsi alla stregua di contratti continuativi di cooperazione di cui all'art. 105, comma 3, lett. *c-bis*, del codice dei contratti pubblici

ART 12 - GARANZIA PROVVISORIA

1. La domanda di partecipazione è corredata:
 - a) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 93 del codice dei contratti pubblici, da una garanzia provvisoria, intestata a favore di Confservizi Cispel Lombardia, pari al 2% dell'importo del lotto o dei lotti per il quale si concorre, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del codice dei contratti pubblici. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese o di più operatori economici in forma associata, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo;
 - b) da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del codice dei contratti pubblici, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del codice dei contratti pubblici, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del codice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto *master*, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del codice dei contratti pubblici, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 - a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione celebrante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano n. 4, Regione Lombardia, IBAN IT52 L056 9601 7980 0005 3513 X77, n. di conto 000053513X77[;
 - c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del codice dei contratti pubblici. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del codice dei contratti pubblici.
5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti *internet*:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
6. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
 - a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del codice dei contratti pubblici, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
 - d) avere validità per n. 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
 - e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione celebrante;
 - f) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
9. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del codice dei contratti pubblici.
10. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nella busta A il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
11. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici, si ottiene:
- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del codice dei contratti pubblici solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice dei contratti pubblici, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
12. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice dei contratti pubblici, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
14. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
15. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
16. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del codice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

PARTE III

MODALITÀ PER PARTECIPARE ALLA GARA

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

1. Il plico contenente la documentazione di gara, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.30 alle ore 12:30 o dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso gli uffici della stazione celebrante, all'indirizzo citato nel comma successivo.
2. Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 27/09/2019, esclusivamente all'indirizzo: Confservizi Cispel Lombardia, Strada 4 Palazzo Q 7- 20089 Rozzano (MI).
3. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico se consegnato a mano.
4. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
5. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
6. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale o partiva iva, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:
"Gara farmaci 2020-2021 - Non aprire se non a cura degli organi di gara competenti"
7. Il plico reca le informazioni di cui al c. 6, di tutti i concorrenti in caso di partecipazione in forma associata.
8. Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate. Entrambe le due buste riportano all'esterno la sola denominazione o ragione sociale dell'operatore economico o degli operatori economici associati, nonché rispettivamente le seguenti diciture:
"Busta A – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa"
"Busta B – Offerta economica".
La "Busta B", a sua volta, conterrà tante buste "sub B" quanti sono i lotti per i quali l'operatore economico intende concorrere. Ogni busta "sub B" riporterà al suo esterno la denominazione o

ragione sociale dell'operatore economico o degli operatori economici associati, nonché la seguente dicitura «*Busta sub B*»: *Offerta economica - Lotto [●], CIG [●]*», avendo, dunque, cura di menzionare il numero del lotto ed il relativo CIG per il quale l'operatore economico presenta l'offerta.

Anche qualora l'operatore intenda concorrere per l'aggiudicazione di un solo lotto, la "Busta B – Offerta economica", di cui al presente comma, conterrà al suo interno una busta "*sub B*" che riporterà al suo esterno la denominazione o ragione sociale dell'operatore economico o degli operatori economici associati, nonché la seguente dicitura «*Busta sub B*»: *Offerta economica-Lotto [●], CIG [●]*».

Tutte le buste "*sub B*" per singolo lotto devono essere chiuse e sigillate.

9. La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "*sub B*", inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, comporta l'esclusione dalla gara.
10. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
11. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
12. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
13. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
14. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del codice dei contratti pubblici.
15. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
16. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del codice dei contratti pubblici.
17. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del codice dei contratti pubblici per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
18. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione celebrante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
19. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione celebrante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA A

1. La busta A contiene:
 - a) la domanda di partecipazione;
 - b) il documento di gara unico europeo (DGUE);
 - c) le dichiarazioni integrative redatte secondo i fac-simile allegati al presente disciplinare (cfr. l'allegato n. 1 al citato disciplinare, punto n. 09; ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. b) di detto disciplinare);
 - d) la documentazione a corredo, anche in relazione alla forma di partecipazione.

ART. 15 - LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni necessarie per partecipare alla procedura di appalto.
2. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
3. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di rete di imprese, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del codice dei contratti pubblici, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
5. La domanda di partecipazione è sottoscritta:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme della rete da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
6. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) e c) del presente disciplinare, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
7. È fatto divieto, a pena di esclusione, di inserire elementi relativi al prezzo offerto (cioè lo sconto) in documenti che compongono la busta A.

ART. 16 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

1. **Il DGUE deve essere presentato:**
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori

- economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
2. Il DGUE è redatto digitalmente e sottoscritto con certificato digitale di autenticazione personale e salvato su chiavetta USB o CD/DVD. Quest'ultimo è compilato e inserito nella busta A.
 3. L'operatore economico compila il modello di DGUE utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara, predisposto dalla stazione celebrante, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni di cui alla Parte I del DGUE sono già state inserite a cura della stazione celebrante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara che non sussistono motivi di esclusione

Parte IV – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le dichiarazioni e le sottoscrive come da comma 2 del presente articolo.

4. In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria compila il DGUE come da art. 10, c. 2, del presente disciplinare.

ART. 17 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

1. Ciascun operatore economico, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 alla busta A, rende le seguenti dichiarazioni:
 - di impegnarsi all'esecuzione della fornitura conformemente al capitolato speciale; di impegnarsi a effettuare le consegne anche al variare della sede o delle sedi delle farmacie;
 - di impegnarsi alla fornitura di cui trattasi anche al variare del nominativo dell'Associato per operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, cessione di ramo di azienda, *et similia*), purché il nuovo soggetto gestore mantenga lo *status* di Associato;
 - di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto di fornitura con scadenze non inferiori alla metà del periodo di vendibilità degli stessi;
 - di impegnarsi a dar luogo alle consegne dei prodotti oggetto di fornitura anche nelle giornate festive su richiesta degli Associati;
 - a richiesta degli Associati, e per gli ordinativi effettuati entro le ore 17,00, di impegnarsi a dar luogo alla consegna in serata (*max* ore 19,30);
 - di impegnarsi a dar luogo ad un minimo di 2 (due) consegne giornaliere, ed a una eventuale terza su richiesta degli Associati;
 - di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 109, del codice dei contratti pubblici, l'Associato può recedere dal contratto e, in particolare, in caso di cessione delle titolarità della farmacia e del connesso impianto, o in caso di concessione a terzi del servizio farmaceutico pubblico di cui trattasi e del connesso impianto;
 - di impegnarsi a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino prezzi ad ogni farmacia;
 - di impegnarsi a inserire nella propria gamma merceologica i prodotti "non trattati" entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'assegnazione della loro fornitura;

- di impegnarsi a informare tempestivamente gli Associati sui prodotti “trattati ma mancanti” e di provvedere al loro riassortimento e relativa consegna entro le 48 ore successive.
- di prendere atto e di accettare incondizionatamente che in caso di inadempimento dell’obbligo di cui alle due alinee precedenti sarà applicata la penale stabilita nel capitolato speciale di fornitura.
- di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto, accettato e tenuto conto: a) di tutte le condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata previste dalla documentazione di gara, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle forniture e dei connessi servizi, sia sulla determinazione della propria offerta economica;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e previsioni contenute nella documentazione di gara e atti/contratti connessi;
- di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del codice dei contratti pubblici, le condizioni particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- indica, ad integrazione di quanto previsto nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, ove esistente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- dichiara se sussistono segreti tecnici oppure commerciali.

ART. 18 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. Salvo quanto richiesto dagli articoli precedenti, ciascun operatore economico allega altresì alla domanda di partecipazione:
 - a) una presentazione sintetica del proprio profilo aziendale;
 - b) un elenco (senza alcun riferimento al relativo costo/prezzo) delle eventuali iniziative promosse (a propria totale discrezione e oneri) dall’offerente o dagli offerenti in forma associata a favore degli Associati senza che ciò possa costituire punteggio [ad esempio, ed a titolo non esaustivo: corsi di addestramento e/o formazione (diversi dall’ECM) o di *tutorship*; materiali e/o supporti pubblicitari (*display* fisso o mobile, *lay out* aereo, ecc.); *marketing* farmaceutico; accesso (o informazioni) a banche dati sui consumi del mercato, ecc.];
 - c) PASSOE relativo al/ai concorrente/concorrenti; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
 - d) quanto richiesto dall’art. 12, del presente disciplinare;
 - e) copia fotostatica di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità del/dei sottoscrittore/sottoscrittori in possesso dei poteri per rappresentare e impegnare l’operatore economico o dei sottoscrittori;
 - f) copia fotostatica del mandato collettivo speciale con rappresentanza conforme alle previsioni di cui all’art. 48 del codice dei contratti pubblici a favore del mandatario in caso di RTI costituito;
 - g) copia fotostatica dell’eventuale procura qualora a sottoscrivere la domanda di partecipazione sia persona diversa dal legale rappresentante;
 - h) copia della visura camerale della società concorrente;

- i) ricevuta (in copia) del pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- l) il tabulato, in formato cartaceo o digitale, relativo agli altri prodotti che il concorrente vende alla farmacia con l'indicazione dei prezzi di cessione al netto dell'Iva, senza alcuna indicazione di sconto;
- m) nonché ogni altro documento richiesto dal presente disciplinare.

ART. 19 - CONTENUTO DELLA BUSTA SUB B – OFFERTA ECONOMICA

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, c. 8, del presente disciplinare di gara, al quale si rinvia, ogni busta "sub B" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 2.
2. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. È allegato all'offerta economica un documento di identità del/i sottoscrittore/i.
3. L'operatore economico può concorrere per un solo lotto o per più lotti.
4. L'operatore economico indica nell'offerta economica lo sconto offerto per ciascuna classe di prodotti, in cifre e in lettere, comprensivo di ogni onere e spesa connessa alla fornitura, ivi compresa l'attività di consegna franco destino e relativi oneri di imballo, che potrà essere pari o superiore a quello minimo indicato nella tabella n. 4. In caso di discordanza tra cifre e lettere varrà l'indicazione più favorevole ai fini dell'aggiudicazione.
5. Lo sconto offerto dagli operatori economici per singolo lotto è applicato sul prezzo dei farmaci etici ed equivalenti determinato come da listini informatici CODIFA, nonché, per tutti gli altri prodotti, ai prezzi di cessione alla farmacia al netto dell'Iva, il cui tabulato, in formato digitale o cartaceo, è allegata alla domanda di partecipazione ed inserito nella busta "A". Lo sconto è comprensivo di ogni onere e spesa connessa alla fornitura, ivi compresa in generale quanto previsto al precedente art. 17, (così come migliorato dal concorrente), ed in particolare l'attività di consegna franco destino e relativi oneri di imballo.

I pesi di ponderazione e gli sconti minimi sono quelli elencati nella seguente tav. 4:

Classe di prodotti/lotti/pesi di ponderazione/sconti minimi (tav. 4)

Classe di prodotti	Geolocalizzazione per aree	Lotto numero	Pesi di ponderazione dello sconto offerto per lotto (su 100)	Sconto minimo
	Lombardia Ovest e Piemonte	Lotto 1		
Classe 1			85 %	32,78 %
Classe 2			15 %	38,35 %
Classe 3				2,50 %
	Lombardia Centro - Nord	Lotto 2		
Classe 1			87 %	32,78 %
Classe 2			13 %	38,35 %
Classe 3				2,50 %
	Lombardia Sud – Est	Lotto 3		
Classe 1			90 %	32,78 %
Classe 2			10 %	38,35 %
Classe 3				2,50 %

(Fonte: Il presente disciplinare)

Ciascun lotto viene aggiudicato al concorrente che offra il miglior prezzo per i farmaci etici ed equivalenti, secondo il peso ponderale attribuito a ciascun ribasso percentuale, atteso l'interesse a garantire l'economicità della fornitura di farmaci essenziali per il paziente. In virtù dello sconto praticato per i farmaci di classe 1 e classe 2 l'aggiudicatario acquisisce la fornitura dei farmaci in Classe 3 impegnandosi allo sconto dichiarato in gara, quale incentivo a offrire il miglior ribasso sui prodotti farmaceutici di maggior rilievo per l'interesse pubblico sotteso alle forniture del presente appalto.

6. Sono inammissibili le offerte che:
 - rechino correzioni nell'indicazione degli sconti offerti;
 - siano parziali, condizionate, alternative, o rese con riserva;
 - in relazione alle quali la Commissione di gara ritenga sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi
 - non hanno la qualificazione necessaria;
 - il cui sconto sia inferiore a quello posto dalla stazione celebrante;

7. Sono irregolari le offerte che:
 - non rispettano i documenti di gara;
 - sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando;
 - la stazione celebrante ha giudicato anormalmente basse.

ART. 20 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo offerto per i farmaci di classe 1 e classe 2 secondo il peso ponderale indicato dal presente disciplinare.
2. Ogni singolo lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà espresso lo sconto medio ponderato maggiore rispetto agli altri concorrenti, pari o superiore allo sconto minimo sopra indicato nella tav. 4.
3. L'applicazione di tale criterio trova motivazione nel fatto che trattasi di prodotti senza posa, che presentano, anche con riferimento alla prassi produttiva del mercato di riferimento, norme e caratteristiche standardizzate su tutto il territorio nazionale a valere per l'insieme dei produttori, senza alcun intervento merceologico da parte del grossista e che non risultano modificabili su richiesta della stazione celebrante. Ne consegue che non sussistono le condizioni per un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto "qualità/prezzo" e che le attività connesse che rientrano nella prassi commerciale del mercato di riferimento risultano d'importo assai ridotto in relazione all'importo del contratto, quali condizioni di mercato già note alla stazione celebrante nella fase di predisposizione del bando.

ART. 21 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA

1. Per i lotti 1, 2, 3, una volta noto lo sconto per classe di prodotti 1, 2 detto sconto è pesato per i rispettivi pesi di ponderazione come da tav. 4, e ne è fatta la somma.
2. La graduatoria attribuisce la prima posizione al concorrente che ha offerto lo sconto medio ponderato massimo, esponendo gli altri concorrenti in ordine decrescente di detto sconto sino al concorrente che ha offerto lo sconto medio ponderato minimo.
3. La Commissione di gara adotterà i singoli calcoli alla terza cifra decimale con troncatura dalla quarta cifra decimale e senza arrotondamento all'unità superiore o all'unità inferiore.
4. Nell'ipotesi di sconto medio ponderato di pari misura tra due o più concorrenti si procederà come da successivo art. 24, comma 2.

PARTE IV

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

ART 22 - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA

1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 07/10/2019 alle ore 11.00 presso Confservizi Cispel Lombardia – Strada 4, Palazzo Q7, Rozzano (MI), e vi potranno partecipare i professionisti, i legali rappresentanti e i procuratori delle imprese concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC e sul sito indicato nella precedente parte narrativa, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.
3. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC e sul sito www.confservizilombardia.it almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.
4. La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
5. Successivamente la Commissione di gara procederà, in seduta privata, a:
 - a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
 - c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara previa sovraordinata determina del RUP, dandone relativa comunicazione via PEC, ai sensi dell'art. 76 del codice dei contratti pubblici, nonché agli eventuali adempimenti conseguenti.
6. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del codice dei contratti pubblici, la stazione celebrante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART 23 - COMMISSIONE DI GARA

1. La Commissione di gara è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto o l'ambito del contratto.
2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del codice dei contratti pubblici. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione celebrante anche all'interno della parte iniziale del primo verbale della Commissione di gara.
3. La Commissione di gara è responsabile della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti.

ART. 24 - APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

1. In coerenza con quanto previsto nel precedente art. 22, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta "B" e delle buste "sub B" concernenti l'offerta economica, e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
3. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del presente disciplinare.
3. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 del codice dei contratti pubblici, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta (come da criteri di valutazione indicati nel precedente art. 21) appaia anormalmente bassa, la Commissione di gara chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, per poi procedere secondo quanto indicato dall'art. 25 del presente disciplinare
4. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la Commissione di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del codice dei contratti pubblici - i casi di esclusione da disporre per:
 - mancata separazione dell'offerta economica dalla domanda di partecipazione, ovvero l'inserimento di elementi concernenti lo sconto applicato sul prezzo in documenti contenuti nella busta A;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del codice dei contratti pubblici, in quanto non rispettano i documenti di gara;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del codice dei contratti pubblici, in quanto la Commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 25 - VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, del codice dei contratti pubblici (con riferimento al criterio del prezzo più basso, tenendo conto del numero delle offerte ammesse), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
2. Si procede nel rispetto dell'art. 97 del codice dei contratti pubblici.
3. Il RUP, previa propria sovraordinata determina, richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
4. A tal fine il RUP, assegna un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La Commissione di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del codice dei contratti pubblici, delle offerte che risultino nel complesso inaffidabili. Il RUP, previa propria sovraordinata determina, procede all' esclusione.

ART. 26 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione celebrante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del codice dei contratti pubblici.
3. Prima dell'aggiudicazione, la stazione celebrante, ai sensi dell'art. 85, c. 5, del codice dei contratti pubblici, richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art. 86 e, se del caso, all'art. 87, del codice dei contratti pubblici.
4. La stazione celebrante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del codice dei contratti pubblici, aggiudica l'appalto.
5. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione degli organi istituzionali della stazione celebrante.
6. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del codice dei contratti pubblici, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
8. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione celebrante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione celebrante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
9. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
10. Il provvedimento di aggiudicazione è comunicato ai concorrenti.

PARTE V STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 27 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stazione celebrante stipulerà il contratto *master* in favore del/dei concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta.
2. La stipulazione del contratto *master* è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del codice dei contratti pubblici, il contratto *master* non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.
4. All'atto della stipulazione del contratto *master*, l'aggiudicatario deve presentare idonea garanzia definitiva da calcolarsi sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del codice dei contratti pubblici, a favore di Confservizi Cispel Lombardia, che varrà a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto *master* e, quindi, dei derivati singoli contratti sottoscritti con gli Associati aderenti alla presente procedura. La stazione celebrante può chiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
5. Stipulato il contratto *master*, gli Associati, previo recepimento dell'esito della gara da parte dei rispettivi organi competenti, procederanno alla stipula dei singoli contratti di fornitura. I singoli contratti di fornitura saranno stipulati nel giorno e nel luogo che sarà comunicato dai singoli Associati. I singoli contratti di fornitura rispetteranno i patti e le condizioni stabilite dal contratto *master* e dalla documentazione di gara. È fatta salva la facoltà dell'Associato di non motivatamente stipulare il singolo contratto.

6. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del codice dei contratti pubblici la ditta aggiudicataria comunica a Confservizi Cispel Lombardia, per ogni *sub*-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del *sub*-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Sono altresì comunicate agli Associati eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del *sub*-contratto.
7. L'affidatario deposita a Confservizi Cispel Lombardia, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto *master*, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. *c bis*) del codice dei contratti pubblici.
8. La Confservizi Cispel Lombardia si riserva la facoltà di dichiarare la ditta aggiudicataria decaduta e di aggiudicare l'affidamento al successivo migliore offerente presente in graduatoria ovvero di indire una nuova procedura di gara, nel caso in cui:
 - a) la ditta aggiudicataria non si presenti nel luogo e alla data fissata per la stipula del contratto *master* senza addurre alcun motivo;
 - b) la ditta aggiudicataria rinunci all'aggiudicazione;
 - c) gli operatori economici che si sono impegnati ad associarsi non producano i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione;
 - d) la ditta aggiudicataria non produca i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva.
 - e) sia riscontrata l'assenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.
9. Il verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma precedente comporta l'incameramento della garanzia provvisoria e, qualora l'aggiudicazione non possa essere disposta a favore di altro concorrente utilmente collocatosi in graduatoria, l'accollo da parte della ditta aggiudicataria decaduta delle spese di pubblicazione e di quelle da sostenersi per l'eventuale rinnovo della procedura di gara, fatto comunque salvo il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno che dovesse derivarne.
10. Il contratto *master* e i singoli *sub* contratti sottoscritti con gli Associati sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
11. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del codice dei contratti pubblici, la stazione celebrante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

ART. 28 - SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del codice dei contratti pubblici e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere rimborsate alla stazione celebrante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
2. L'importo delle spese di pubblicazione è pari a € 5.600 più Iva per quanto dovuta.
3. Sono a carico della ditta aggiudicataria anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
4. Tutti i versamenti sono esclusivamente effettuati a favore di Confservizi Cispel Lombardia su Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano n. 4, Regione Lombardia, IBAN IT52 L056

9601 7980 0005 3513 X77, n. di conto 000053513X77 con causale che la circostanza comporta e cioè “Gara Farmaci 2020-2021”.

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Confservizi Cispel Lombardia precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
2. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti di partecipare alla procedura di cui trattasi.
3. L'informativa estesa è pubblicata sul sito <http://www.confservizilombardia.it>.

ART. 31 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

1. Per “documentazione di gara” ci si riferisce ai seguenti documenti:
 - bando di gara;
 - disciplinare di gara;
 - modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1)
 - modello di offerta economica (allegato n. 2)
 - capitolato speciale di fornitura;
 - regolamento sui segreti tecnici e/o commerciali di Confservizi Cispel Lombardia (valido ai soli fini della presente gara);
 - regolamento per l'accesso agli atti amministrativi di Confservizi Cispel Lombardia (valido ai soli fini della presente gara);
 - codice etico di Confservizi Cispel Lombardia (valido ai soli fini della presente gara);
 - copia del contratto *master*;
 - elenco delle amministrazioni aggiudicatrici suddivise per lotto 1, 2 e 3 con relative geolocalizzazioni ed importi al netto sconto storico e prima dell'IVA di legge;
 - DGUE;
 - l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
2. Tutta la documentazione di gara ed i relativi dati resteranno di proprietà intellettuale della Confservizi Cispel Lombardia.
3. Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito *web* di Confservizi Cispel Lombardia.

ART. 32 - RICHIESTE DI CHIARIMENTO

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC confservizilombardia@peceasy.it, almeno n. 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come Confservizi Cispel Lombardia potrà direttamente fornire chiarimenti esclusivamente in lingua italiana sulla presente procedura.
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

3. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del codice dei contratti pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo *internet* della stazione celebrante.
4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 33 - COMUNICAZIONI

1. I concorrenti sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni inerenti la presente procedura.
2. Tutte le comunicazioni tra stazione celebrante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC *confservizilombardia@peceasy.it*, e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione celebrante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
5. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del codice dei contratti pubblici, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
7. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 34 – RINVII

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente “Disciplinare di gara” si rinvia alla normativa che disciplina il settore oppure agli altri documenti di gara.

F.to Dott. Giuseppe Viola
RUP

Allegati:

- domanda di partecipazione e documenti correlati (busta “A”), all. n. 1;
- *fac-simile* offerta economica (busta “sub-B”), all. n. 2;
- capitolato speciale di fornitura;
- regolamento di accesso agli atti amministrativi (l. 241/1990) valido solo ai fini della presente gara;
- regolamento a tutela del segreto tecnico e/o commerciale, valido solo ai fini della presente gara;
- codice etico (d.lgs. 231/2001), valido solo ai fini della presente gara;
- contratto *master*;
- elenco aziende aderenti alla Gara_ lotto 1;
- elenco aziende aderenti alla Gara_ lotto 2;
- elenco aziende aderenti alla Gara_ lotto 3;